R01_asc

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI ASCENSORI FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE E ALLE VERIFICHE E USO DEL MARCHIO

REV.	CAUSALE	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
00 (02/04/2012)	Emissione	Virno Elio	Montaguti Giulia	Montaguti Ivan
01 (04/02/2013)	Revisione a seguito AC e TRATTAMENTO NC-OSS VI ACCREDIA del 23-24 gennaio 2013 (Osservazione 8/9).	Virno Elio	Montaguti Giulia	Montaguti Ivan
02 (30/09/2013)	Revisione a seguito OSS n. 5/8 di cui alla VI ACCREDIA del 27-28 maggio 2013	Virno Elio	Montaguti Giulia	Montaguti Ivan
03 (26/11/2014)	Aggiornamento ai requisiti delle norme UNI EN ISO/IEC 17065:2012 e UNI EN ISO/IEC 17020:2012	Virno Elio	Montaguti Giulia	Montaguti Ivan
04 (22/06/2015)	Revisione a seguito OSS n. 2 di cui alla VI	Virno Elio	Montaguti Giulia	Montaguti Ivan

	ACCREDIA del 19-20 febbraio 2015			
05 23/02/2016	Aggiornamento a seguito della Direttiva 2014/33/UE	Maresca Rossella	Lorenzo Bubbico	Montaguti Ivan
06 01/02/2017	Modifiche a seguito di esame documentale Accredia DC2017UTA019	Maresca Rossella	Lorenzo Bubbico	Montaguti Ivan
07 22/05/2019	Modifiche a seguito di Osservazione Accredia rilevata in sede di audit del 1-2/04/2019	Maresca Rossella	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
08 02/02/2021	Modifiche a seguito di esito documentale Accredia DC2021PPA052 del 29/01/2021	Maresca Rossella	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
09 01/09/2022	Aggiornamento a seguito Audit Accredia del 28-29/03/2022	Roberto Consiglio	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
10 06/10/2022	Aggiornamento a seguito di Circolare Tecnica DC N° 10/2022	Roberto Consiglio	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
11 15/11/2023	Aggiornamento a seguito Audit Accredia del 12-13/12/2022	Roberto Consiglio	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
12 29/03/2024	Aggiornamento a seguito di Audit Accredia del 04-06/12/2023	Roberto Consiglio	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
13 09/10/2024	Aggiornamento a seguito Analisi documentale Accredia del 30/09/2024	Roberto Consiglio	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
14 07/11/2025	Aggiornamento a seguito Analisi documentale Accredia del 30/09/2024	Roberto Consiglio	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
15 15/05/2026	Aggiornamento	Roberto Consiglio (RQ)	Lorenzo Bubbico (RT)	Andrea Montaguti (PRE)

Sommario

r01.00 Documenti, legislazioni e normative di riferimento 5

r01.01 Oggetto 5

r01.02 Campo di applicazione 5

r01.03 Informazioni fornite al Richiedente/Cliente il servizio di valutazione della conformità finalizzata alla certificazione e alla verifica degli ascensori 6

r01.04 Domanda del Richiedente e Affidamento dell'incarico a SIDEL per i servizi di valutazione della conformità finalizzata alla certificazione e alle verifiche 7

r01.05 Riesame della Domanda del Richiedente finalizzata alla certificazione e alle verifiche 7

r01.06 Pianificazione dell'attività di valutazione della conformità relativa alla certificazione e alle verifiche .. 7

r01.07 Processo di Valutazione della conformità 8

r01.07.1 Valutazione della conformità finalizzata alle verifiche 8

r01.07.1.2 Classificazione delle Verifiche 8

r01.07.1.3 Effettuazione delle attività di Verifica periodica 10

r01.07.1.4 Effettuazione delle attività di Verifica Straordinaria 11

r01.07.1.5 Requisiti di Conformità relativi alle verifiche 13

r01.07.2 Valutazione della conformità finalizzata alla certificazione 13

r01.07.2.1 Effettuazione dell'attività di Ispezione e di Riesame della stessa 13

r01.07.2.3 Delibera della certificazione e rilascio dei certificati 15

Gestione delle modifiche relative ad un rapporto o certificato già inviato al cliente 15

r01.07.2.4 Requisiti di Conformità relativi alla certificazione 16

r01.07.03 Requisiti minimi per l'ottenimento della certificazione 16

r01.07.03 Valutazione della conformità ai fini dell'accordo preventivo 17

r01.07.03.1 Iter per l'accordo preventivo 17

r01.07.03.02 Produzione della documentazione necessaria da parte del Proprietario/Installatore; 18

r01.07.03.03 Presentazione a Sidel della Domanda di certificazione per l'accordo preventivo ... 20

r01.07.03.04 Effettuazione della Valutazione da parte di SIDEL 20

r01.07.03.05 Gestione delle modifiche relative ad un rapporto o certificato già inviato al cliente 25

r01.07.03.06a Invio al MIMIT della comunicazione di accordo preventivo da parte del Proprietario nel caso di ascensori installati in edifici esistenti 25

r01.07.03.06b Invio al MIMIT della Richiesta di accordo preventivo da parte del Proprietario nel caso di ascensori in edifici nuovi 25

r01.07.03.07a Invio della risposta del MIMIT al Proprietario in caso di ascensori installati in edifici esistenti 26

r01.07.03.07b Invio della risposta del MIMIT al Proprietario in caso di ascensori installati in edifici nuovi 26

r01.07.03.08 Presentazione a Sidel della domanda di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V o allegato VIII della direttiva 2014/33/UE, da parte del proprietario e avvio dell'installazione dell'ascensore da parte dell'installatore 26
r01.07.03.09 Attivazione della procedura di Valutazione della conformità da parte di Sidel 27
r01.07.03.10 Trasmissione al MIMIT, da parte del Proprietario, di copia della dichiarazione CE di conformità 27
r01.08 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità 27
r01.08.1 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche 27
r01.08.2 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità relativa alla certificazione 28
r01.09 Recesso dal servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche e alla certificazione 29
r01.10 Modifiche dei requisiti di certificazione 30
r01.11 Reclami, Ricorsi, Contenziosi 31
r01.12 Tariffe 32
r01.13 Riservatezza 33
r01.14 Elenco dei prodotti certificati 33
r01.15 Reclami ai Clienti 33
r01.16 Uso dei marchi 34

r01.00 Documenti, legislazioni e normative di riferimento

L'elenco delle norme a cui SIDEL fa riferimento per redigere la documentazione di sistema è riportato nel Documento D01 "Normativa di riferimento".

r01.01 Oggetto

Il presente documento disciplina i rapporti tra SIDEL, in qualità di Organismo di valutazione della conformità, ed il Cliente, in qualità di soggetto richiedente a SIDEL il servizio di valutazione finalizzata alla verifica e/o alla certificazione degli ascensori ai sensi della e alla direttiva 2014/33/UE.

Esso definisce i diritti e i doveri a cui sono assoggettati SIDEL e Clienti nell'ambito dei processi di valutazione finalizzata alla verifica e alla certificazione degli ascensori ai sensi della direttiva 2014/33/UE

I Clienti che decidono di richiedere a SIDEL il servizio di valutazione finalizzata alla certificazione e/o alla verifica degli impianti ascensori, con la sottoscrizione del contratto tra Cliente e SIDEL, accettano di rispettare le condizioni contenute nel presente documento.

Inoltre, definisce i requisiti per l'uso del marchio SIDEL, di proprietà della società SIDEL SpA con sede a Bologna in via Tosarelli 362 40055 Villanova di Castenaso (Bo), dei certificati, delle pubblicità e del materiale pubblicitario.

r01.02 Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica al servizio di valutazione della conformità fornito da SIDEL, nell'ambito delle seguenti attività:

1. **Valutazione della conformità finalizzata alla certificazione degli ascensori** secondo le procedure:
    - Verifica dell'unità per gli ascensori (Modulo G) ai sensi dell'Allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE
    - Certificazione ascensori in deroga ai sensi del DPR 8/2015

2. **Valutazione della conformità finalizzata alla verifica degli ascensori**, in particolare:
    - Verifiche periodiche
    - Verifiche straordinarie

r01.03 Informazioni fornite al Richiedente/Cliente il servizio di valutazione della conformità finalizzata alla certificazione e alla verifica degli ascensori

SIDEL, al fine di consentire a richiedenti e clienti del servizio di valutazione finalizzato alla certificazione e/o alle verifiche, di cui al par. r01.02 del presente regolamento, di essere informati in merito a:

a) Schema di certificazione e relative procedure adottate;

b) Schemi di verifica e relative procedure;

c) Importi che devono essere pagati a fronte del servizio fornito da SIDEL, e mezzi con i quali SIDEL si finanzia;

d) Diritti e ai doveri che disciplinano il rapporto tra cliente e SIDEL relativamente a tutte le fasi dei processi di valutazione finalizzata alla certificazione e alle verifiche e ai requisiti, restrizioni e limitazioni sull'utilizzo del marchio di certificazione e sui modi di far riferimento alla certificazione rilasciata,

e) Procedure per trattare reclami e ricorsi

Rende disponibile sul sito internet www.sidelitalia.it, a richiesta, la seguente documentazione di valenza contrattuale ed informazioni:

- ✓ Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio R01_asc.

I mezzi con i quali SIDEL si finanzia, provengono dall'attività stessa svolta da SIDEL.

Inoltre, ove richiesto, SIDEL, tramite la segreteria di Settore, provvede a fornire tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari affinché le parti interessate vengano esaustivamente informate e aggiornate.

SIDEL rende i propri servizi accessibili a tutti i richiedenti le cui attività ricadono nel campo di applicazione delle proprie attività, senza condizionamenti né preclusioni.

r01.04 Domanda del Richiedente e Affidamento dell'incarico a SIDEL per i servizi di valutazione della conformità finalizzata alla certificazione e alle verifiche

Il Richiedente che rivolge la propria scelta verso SIDEL per usufruire del servizio di valutazione della conformità relativo alle attività di cui al r01.02, deve ad inviare a SIDEL la Domanda per il servizio di valutazione della conformità, adeguatamente compilata (contenete la dichiarazione di non aver presentato la domanda ad altro OdC), firmata dal proprietario, dal legale rappresentante del Richiedente oppure dal rappresentante autorizzato (persona fisica o giuridica stabilita nell'unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome in relazione ai compiti specificati) e allega alla stessa la documentazione in essa richiesta; allo scopo, il Richiedente utilizza la modulistica messa a disposizione da SIDEL, in particolare:

- "Domanda per il servizio di valutazione della conformità relativo alla certificazione – Modulo T60_asc"
- "Domanda per il servizio di effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie – Modulo T15_asc".
- Domanda certificazione ascensori in deroga T56_asc

r01.05 Riesame della Domanda del Richiedente finalizzata alla certificazione e alle verifiche

SIDEL esamina la domanda del Richiedente e, in caso di accettazione della stessa, attiva la pianificazione dell'attività di valutazione della conformità.

In caso di respinta della richiesta, SIDEL né da comunicazione scritta al Richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa specificando gli elementi che ostacolano l'accettazione dell'incarico.

r01.06 Pianificazione dell'attività di valutazione della conformità relativa alla certificazione e alle verifiche

Ad esito positivo dell'esame della domanda del Richiedente SIDEL provvede a pianificare l'attività di valutazione della conformità, in particolare:

✓ Nel caso di valutazione della conformità relativa alla certificazione, assegnando l'incarico ad un team (ispettore singolo o gruppo di ispettori) per l'effettuazione dell'ispezione.

In questo caso Sidel, a mezzo di apposito modulo, comunica al cliente i nominativi degli ispettori che compongono il team designato per la valutazione della conformità; il cliente, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, ha il diritto di ricusare, parzialmente o globalmente, il suddetto team comunicandolo a Sidel con fondate motivazioni, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

- ✓ Nel caso di valutazione della conformità relativa alle verifiche, assegnando l'incarico ad un verificatore per l'effettuazione della verifica.

  Il cliente, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, ha il diritto di ricusare, *tramite mail pec,* parzialmente o globalmente, i suddetti nominativi comunicandolo a Sidel con fondate motivazioni, entro 60 giorni dalla data di scadenza della verifica stessa

SIDEL, al fine di poter portare a termine il servizio di valutazione della conformità potrebbe avere la necessità di subappaltare attività riguardanti:

- Prove, controlli non distruttivi ed analisi, ove richiesto;
- Attività ad elevata specializzazione, ove richiesto;
- Parte delle verifiche, ove richiesto.

Con la sottoscrizione del contratto, il richiedente esprime il proprio consenso al subappalto delle attività di cui sopra, ove se ne presenti la necessità. In tal caso Sidel comunica, tramite pec il nominativo dell'eventuale subappaltatore al fine confermare l'autorizzazione rilasciata contrattualmente.

L'ispettore incaricato concorda con il Cliente la data specifica per l'effettuazione dell'ispezione.

Il verificatore incaricato, sulla base della scadenza relativa all'incarico affidatogli, accompagnato dal manutentore, provvede ad effettuare la verifica.

r01.07 Processo di Valutazione della conformità

r01.07.1 Valutazione della conformità finalizzata alle verifiche

r01.07.1.2 Classificazione delle Verifiche

Le Verifiche effettuate da SIDEL si distinguono in:

Verifiche Periodiche

Le verifiche periodiche vengono effettuate con la periodicità di due anni a partire dalla data di messa in servizio, Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

Verifiche Straordinarie

Le verifiche Straordinarie vengono effettuate per verificare se sono state ripristinate le condizioni di conformità nei seguenti casi:

a. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo (**/ART-N**).
b. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio.
c. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o

   Straordinaria manutenzione, in particolare (**/ART-C**)

   1. il cambiamento della velocità;
   2. il cambiamento della portata;
   3. il cambiamento della corsa;
   4. il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
   5. la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro - pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

d. Seguito di periodi prolungati di inattività (**/ART-F**);
e. Ai sensi dell'art. 2 DPR 23/2017 (**/ART-2**).

Contestualmente a ciascuna verifica straordinaria viene effettuata anche una verifica periodica; in conseguenza di ciò, la cadenza delle verifiche periodiche viene aggiornata a partire dalla contestuale verifica straordinaria/periodica.

r01.07.1.3 Effettuazione delle attività di Verifica periodica

Al termine della verifica il Verificatore designato redige il "Verbale di verifica" nel quale riposta i rilievi effettuati "Non conformità" e "Osservazioni" e l'esito della verifica.

Il rilievo viene classificato come "Non Conformità" quando è tale da compromettere la sicurezza dell'esercizio dell'impianto sottoposto a verifica per cui "è ostativo" nei riguardi del mantenimento dell'esercizio stesso.

Il rilievo viene classificato come "Osservazione" quando ad esso corrispondono situazioni non pericolose ma che, con il tempo, potrebbero evolvere in situazioni pericolose per cui "non è ostativo" nei riguardi del mantenimento dell'esercizio dell'impianto.

Nel caso in cui vengano effettuati rilievi ritenuti come "non conformità" il personale verificatore esprime parere "non favorevole" in merito al mantenimento dell'esercizio dell'impianto.

Nel caso in cui vengano effettuati soltanto rilievi ritenuti come "osservazioni" il personale verificatore esprime parere "favorevole" in merito al mantenimento dell'esercizio dell'impianto.

Entro 15 giorni lavorativi se il verbale è positivo, ed entro 2 giorni lavorativi se il verbale è negativo, il verificatore provvede a generare il rapporto di verifica sul software al fine di consentire il Riesame da parte del Technical review

L'attività di riesame da parte del Technical Review viene effettuata attraverso il software gestionale.

Le tempistiche definite dalla data della verifica all'invio al cliente/manutentore sono definite in:

a) verbale con esito positivo 30 gg

b) verbale con esito negativo 5 gg (in questo caso viene inviato anche al Comune competente)

Processo di caricamento del verbale e suo riesame

1. Caricamento del verbale sul software gestionale da parte del verificatore;
2. Il TRV provvede a eseguire il riesame;

A) VERBALE SENZA RILIEVI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA

3. Invio del verbale come da punto r01.07.1.3 lettere a) e b)

B) VERBALE CON RILIEVI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ VERIFICA

3. Il Technical Review descrive i rilievi sulla piattaforma gestionale

4. Il tecnico riceve una notifica tramite software e e-mail in cui vengono elencati e descritti i rilievi

5. Risoluzione delle Rilievi da parte del tecnico; qualora ci dovesse essere la necessità di ripetere uno o più prove, misure o controlli, queste saranno a carico di Sidel Spa;

6. Ricaricamento del verbale sul software gestionale da parte del tecnico;

7. Nuovo riesame da parte del technical Review

7.1 Esito positivo -> Invio del verbale come da punto p15.03.08 lettere a) e b)

7.2 Esito negativo -> si ripete il ciclo dal punto B.

r01.07.1.4 Effettuazione delle attività di Verifica Straordinaria

a. A seguito di verbale di verifica periodica con parere non favorevole (/ART-N).

a1. In questi casi, a seguito della rimozione delle cause che hanno determinato l'esito non favorevole della verifica, il Cliente rivolge richiesta a SIDEL di verifica straordinaria.

a2. SIDEL, su incarico del Cliente, provvede a contattare il Manutentore e ad effettuare la verifica straordinaria.

a3. Al termine della verifica il Verificatore designato redige il "Verbale di verifica" nel quale riporta i rilievi effettuati.

a4. Con la sottoscrizione del verbale di verifica da parte del verificatore termina l'attività di verifica.

a5. Contestualmente il verificatore provvede a sottoporre il Verbale di verifica elaborato al Technical Review incaricato, per l'effettuazione del Riesame.

a6. Riesame verbale di verifica straordinaria con esito favorevole

In questo caso viene seguita la stessa procedura di cui al § *r01.07.1.3 - p.to a)*

Qualora in sede di verifica persistano i rilevi riscontrati in verifica, si invia al cliente una comunicazione tramite mail in cui si riportano i rilievi ancora da risolvere.

b. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio (/ART-I).

b1. In questi casi, il proprietario o il suo legale rappresentante, danno immediata notizia al Comune per relativa competenza.

b2. Dopo la rimozione delle cause che hanno causato l'incidente, il Cliente rivolge richiesta a SIDEL di verifica straordinaria.

Seguono le fasi da a2 ÷a6 del p.to a) del presente paragrafo.

c. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (/ART-C).

c1. Il proprietario o il legale rappresentante, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita, invia comunicazione all'Autorità competente per territorio e a SIDEL, competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche, richiedendo a quest'ultimo l'effettuazione di una verifica straordinaria.

Seguono le fasi da a2 ÷a6 del p.to a) del presente paragrafo.

d. A seguito di periodi prolungati di inattività (/ART-F).

d1. Il proprietario o il legale rappresentante previo, ove necessario, adeguamento dell'impianto, invia comunicazione a SIDEL ovvero l'Organismo competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche, di riattivazione dell'esercizio dell'impianto.

Seguono le fasi da a2 ÷a6 del p.to a) del presente paragrafo.

e. Ai sensi dell'art. 2 DPR 23/2017 (/ART-2).

Nel caso in cui il Legale Rappresentante/ Proprietario non esegua la messa in esercizio dell'impianto nel Comune di competenza, entro i 60 giorni dalla data della Dichiarazione CE/UE.

Seguono le fasi da a2 ÷a6 del p.to a) del presente paragrafo.

Gestione delle modifiche relative ad un rapporto o certificato già inviato al cliente

Ogni modifica apportata a un rapporto precedentemente inviato al cliente deve essere supportata da una documentazione esplicativa delle ragioni della modifica.

Per i verbali di verifica periodica e straordinaria verrà inserita accanto al numero del verbale di verifica la dicitura “rev.” ed il numero progressivo della revisione, che annulla e sostituisce la precedente. La mancanza del numero di revisione indica che il rapporto è nella sua versione di emissione, ovvero 0.

Il tecnico che ha eseguito la verifica provvede a modificare il verbale in base alle segnalazioni ricevute. A questo punto il responsabile Tecnico (o il SRT in caso il RT fosse il Ver) approva la modifica e autorizza la trasmissione del verbale revisionato da parte della segreteria tecnica al cliente tramite software gestionale. Ogni versione del verbale revisionato viene mantenuto sulla piattaforma gestionale in maniera da facilitarne il riferimento e la consultazione delle modifiche apportate nel corso del tempo.

Inoltre, all’interno della sezione riservata al Ministero sul sito internet di Sidel spa, saranno disponibili gli elenchi aggiornati dei certificati e delle verifiche periodiche e straordinarie indicando le revisioni e le relative date.

r01.07.1.5 Requisiti di Conformità relativi alle verifiche

I requisiti rispetto ai quali sono eseguite le verifiche sono definiti, per un determinato impianto:

- ✓ nelle norme e/o nelle legislazioni cogenti con cui l’impianto è stato collaudato/certificato,
- ✓ nelle norme e/o legislazioni cogenti a cui è stato assoggettato nel tempo l’impianto elevatore, per miglioramento e/o per aggiornamento degli aspetti di sicurezza,
- ✓ nelle norme vigenti di buona tecnica con cui sono state apportate sostituzioni e/o modifiche all’impianto.

r01.07.2 Valutazione della conformità finalizzata alla certificazione

r01.07.2.1 Effettuazione dell’attività di Ispezione e di Riesame della stessa

Sulla base della scadenza per l’effettuazione della ispezione relativa all’incarico affidatogli, l’ispettore designato provvede ad effettuare l’esame della documentazione tecnica e in caso di esame documentale con esito positivo a concordare con il Cliente/Installatore la data specifica per l’effettuazione dell’ispezione sull’ascensore.

Qualora l'esame documentale abbia esito negativo Sidel provvede a comunicarlo al cliente specificando i rilievi emersi e chiedendo allo stesso di provvedere alla loro risoluzione, il cliente ha l'obbligo di chiudere i rilievi ed inviarli a Sidel per ulteriore riesame.

In ultima analisi ad esito positivo del riesame documentale Sidel provvede ad effettuare la programmazione della verifica in campo.

Al completamento dell'ispezione l'ispettore designato redige il "rapporto di ispezione" nel quale vengono riportati i risultati dell'esame della documentazione tecnica, del progetto, ove previsto, delle prove e verifiche effettuati e la determinazione di conformità a tutti i requisiti richiesti derivante dagli stessi.

Il rilievo viene classificato come "Non Conformità" quando è tale da compromettere l'esito positivo della valutazione della conformità.

Nel caso in cui vengano effettuati rilievi ritenuti come "non conformità" il personale verificatore esprime parere "non favorevole".

Il risultato di tutti gli eventuali rilievi relativi all'ispezione effettuata vengono riportati nella "Relazione conclusiva relativa all'ispezione" che viene inviata al Richiedente per la presa in carico degli interventi correttivi.

In tale relazione viene riportato il tipo di verifica richiesta per ciascun rilievo, che può essere una verifica documentale e/o una verifica tramite ispezione supplementare.

A conclusione della presa in carico degli interventi correttivi da parte del Cliente, e ad esito positivo della verifica degli stessi da parte dell'ispettore, lo stesso sottopone i risultati finali dell'ispezione al Technical review per l'effettuazione del Riesame.

In caso di esito positivo del Riesame, il technical review propone l'emissione del certificato di conformità per la procedura relativa all'allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE o della certificazione ai fini dell'accordo preventivo.

In caso di esito del Riesame con rilievi, il technical review provvede ad elaborare il rapporto di riesame nel quale vengono riportati i rilievi derivanti dal riesame e le ispezioni e verifiche supplementari che devono essere effettuate dall'ispettore.

Ad esito positivo dell'ispezione supplementare, l'ispettore sottopone i risultati finali al Technical review per il riesame supplementare.

Il Technical review, ad esito positivo del riesame supplementare, propone l'emissione del certificato di conformità per la procedura di valutazione relativa all'allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE o della

certificazione ai fini dell'accordo preventivo.; qualora l'esito del riesame risulti negativo, il technical review illustra le motivazioni che hanno condotto all'esito negativo e invia tutto il dossier relativo all'ispezione e al riesame al Responsabile Tecnico di Delibera per la decisione finale.

La tempistica massima per la gestione e chiusura dei rilievi è di 150 giorni, prima di eventualmente deliberare negativamente per la concessione della certificazione

r01.07.2.3 Delibera della certificazione e rilascio dei certificati

La "Decisione finale" in merito al rilascio o meno dei certificati viene presa dal Responsabile Tecnico di Delibera sulla base delle informazioni raccolte durante nelle fasi di ispezione e di riesame.

Se la decisione finale circa la valutazione di conformità è negativa, SIDEL comunica al Cliente/Installatore, al Ministero Competente e a tutti gli Organismi Notificati, tale decisione unitamente alle motivazioni che hanno condotto alla medesima

In tal caso qualora il cliente rivolga di nuovo la domanda a Sidel, le modalità di richiesta restano invariate ma deve dare evidenza oggettiva della risoluzione dei problemi riscontrati nella precedente richiesta di certificazione.

Se la decisione finale circa la valutazione di conformità è positiva SIDEL comunica al Cliente/Installatore tale decisione trasmettendo allo stesso i certificati, in particolare:

- ✓ Certificato di conformità ai sensi dell'allegato VIII della direttiva 2014/33/UE;
- ✓ Certificato di conformità ai fini dell'accordo preventivo per ascensori in deroga in edifici esistenti
- ✓ Certificato di conformità ai fini dell'accordo preventivo per ascensori in deroga in edifici nuovi

Gestione delle modifiche relative ad un rapporto o certificato già inviato al cliente

Ogni modifica apportata a un certificato precedentemente inviato al cliente deve essere supportata da una documentazione esplicativa delle ragioni della modifica.

Il responsabile Tecnico *(o il SRT in caso il RT fosse il ISP)* approva la modifica e autorizza la trasmissione del certificato revisionato da parte della segreteria tecnica al cliente. Ogni versione del certificato revisionato viene mantenuto sulla piattaforma gestionale in maniera da facilitarne il riferimento e la consultazione delle modifiche apportate nel corso del tempo.

Per quanto riguarda il Certificato Di Conformità ai sensi dell'allegato VIII della direttiva 2014/33/UE, verrà compilato lo spazio apposito all'interno del riquadro che contiene le informazioni del numero di

certificato. La mancanza del numero di revisione indica che il rapporto è nella sua versione di emissione, ovvero 0.

In merito alla certificazione ai fini dell'accordo preventivo per ascensori in deroga in edifici esistenti si compilerà l'apposito spazio riservato al numero di revisione e alla relativa data. Inoltre verrà inserita la dicitura" il presente documento annulla e sostituisce il precedente" e la data di nuova emissione del documento.

Inoltre, all'interno della sezione riservata al Ministero sul sito internet di Sidel spa, saranno disponibili gli elenchi aggiornati dei certificati e delle verifiche periodiche e straordinarie indicando le revisioni e le relative date.

r01.07.2.4 Requisiti di Conformità relativi alla certificazione

La conformità relativamente alla certificazione degli impianti elevatori rientranti nel campo di applicazione della presente procedura viene determinata in base ai requisiti stabiliti da:

Requisiti specifici

- ✓ allegato I della direttiva 2014/33/UE - requisiti essenziali di salute e sicurezza;
- ✓ norme armonizzate (UNI EN 81-20, *UNI 81-50*);
- ✓ norme tecniche nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in assenza di norme armonizzate;
- ✓ norme tecniche che rappresentano lo stato dell'arte relativamente a specifici argomenti (es. UNI ISO 4309 ecc.);

Requisiti di carattere generale:

- ✓ determinati sulla base di un giudizio professionale.

r01.07.03 Requisiti minimi per l'ottenimento della certificazione

Le motivazioni per poter richiedere l'accordo preventivo all'installazione di un ascensore con fossa e/o testata di dimensioni ridotte possono essere riferite ad alcune situazioni, rilevate in particolare in edifici esistenti, riconducibili ai seguenti casi principali:

1. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i beni architettonici e per il Paesaggio;

2. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);

3. Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.

Si precisa che i casi sopra presentati non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo preventivo ai sensi dell'all. I della Dir. 2014/33/UE e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende, installare. L'installazione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per se stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventivo.

Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.

r01.07.03 Valutazione della conformità ai fini dell'accordo preventivo

r01.07.03.1 Iter per l'accordo preventivo

Fase A:

- Produzione della documentazione necessaria da parte del Proprietario/Installatore;
- Presentazione a Sidel da parte del proprietario o da persona delegata, della Domanda di certificazione per l'accordo preventivo;
- Accettazione della domanda da parte di Sidel;
- Effettuazione della Valutazione da parte di SIDEL;
- Rilascio della Certificazione.

Fase B:

- Invio al MIMIT della comunicazione di accordo preventivo da parte del Proprietario
- In mancanza di silenzi/ assenso, Invio della risposta del MIMIT al Proprietario;
- Avvio dell'installazione dell'ascensore da parte dell'installatore;
- Eventuale presentazione a Sidel della domanda di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V o allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE da parte del proprietario;
- Attivazione della procedura di Valutazione della conformità da parte di Sidel;

- Trasmissione al MIMIT, da parte del Proprietario, di copia della dichiarazione CE di conformità.

r01.07.03.02 Produzione della documentazione necessaria da parte del Proprietario/Installatore;

La documentazione da produrre all'organismo notificato per la certificazione relativa all'accordo preventivo per

l'installazione dell'ascensore in deroga va differenziata secondo le due casistiche (procedura 1 e 2) che possono

verificarsi con l'utilizzo, ovvero, il non utilizzo, della norma UNI EN 81-21:

Procedura 1 (Senza l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)

L'istanza di certificazione deve essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ **Documentazione attestante Impedimenti oggettivi**:
  Dovrà essere presentata dichiarazione e documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al paragrafo l), punti 1-11-111. Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e dal tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.
- ✓ **L'analisi dei rischi**: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-20 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da parte dell'Organismo che certificherà l'impianto di cui sopra e munita di timbro e firma dell'Organismo che l'ha validata.
- ✓ **Piante e sezioni**: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel Perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.
- ✓ **Dichiarazione di attestazione**: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-

20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.

- ✓ **Relazione tecnica**: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani serviti, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.

Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

Procedura 2 (Con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)

L'istanza di certificazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ **Documentazione attestante Impedimenti oggettivi**: come per la Procedura 1.
- ✓ **Dichiarazione**: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81 -21 presi in considerazione;
- ✓ **Piante e sezioni**: come per la Procedura 1.
- ✓ **Dichiarazione di attestazione**: come per la Procedura 1.
- ✓ **Relazione tecnica**: come per la Procedura 1.
- ✓ **Copia del libretto di manutenzione**: come per la Procedura 1.

Per entrambe le procedure tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000; un fac-simile della dichiarazione è riportato nell'allegato A del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/03/2015.

L'istanza e la documentazione allegata possono essere presentate anche dall'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto.

r01.07.03.03 Presentazione a Sidel della Domanda di certificazione per l'accordo preventivo

Il proprietario o da persona delegata, presenta a SIDEL Istanza per la certificazione corredata della documentazione di cui al p.to precedente.

r01.07.03.04 Effettuazione della Valutazione da parte di SIDEL

L' Effettuazione della Valutazione da parte di SIDEL comprende le seguenti attività:

1. Domanda del Richiedente per il servizio di certificazione ai fini dell'accordo preventivo per impianti ascensori in deroga

Il Richiedente oppure la persona delegata interessato ad usufruire del servizio di SIDEL per l'effettuazione delle attività relative al servizio di certificazione ai fini dell'accordo preventivo per impianti ascensori in deroga, provvede ad inoltrare a SIDEL la "Domanda per il servizio di valutazione della conformità"– Modulo T56_asc, adeguatamente compilata, firmata dal proprietario o dalla persona delegata; in essa vengono specificati i seguenti principali elementi:

- ✓ nome, indirizzo e dati amministrativi del Richiedente, proprietario/legale rappresentante o persona delegata;
- ✓ descrizione e luogo dell'eventuale istallazione dell'ascensore;
- ✓ modalità di svolgimento del servizio, con riferimento al regolamento di SIDEL (doc. R01_asc) per il servizio per l'effettuazione delle attività di valutazione della conformità;
- ✓ attività comprese nel servizio;
- ✓ dichiarazione di impegni del Richiedente di conformarsi ai requisiti di SIDEL e di fornire ogni informazione necessaria per consentire la valutazione della conformità;
- ✓ dichiarazione che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- ✓ costi e pagamenti con riferimento al Tariffario (doc. I01_asc);
- ✓ elenco della documentazione tecnica allegata alla Domanda.

2. Esame della Domanda del Richiedente

La Domanda del richiedente viene esaminata dal RM il quale, ove necessario, avvalendosi della collaborazione del RT, provvede a verificare che:

- l'attività richiesta sia compresa nel campo di attività oggetto della presente procedura;
- SIDEL abbia le risorse (umane, tecniche, gestionali ed economiche) adeguate a soddisfare i requisiti;
- l'organizzazione logistica di SIDEL sia adeguata all'effettuazione dell'attività di ispezione richiesta;
- SIDEL abbia la capacità di rispettare le tempistiche necessarie;
- I requisiti per la valutazione della conformità siano chiaramente definiti, documentati e compresi.

Qualora i suddetti requisiti siano soddisfatti ed ogni eventuale divergenza di interpretazione tra SIDEL e il richiedente sia risolta, il RM, provvede ad:

- accettare, per conto di SIDEL, l'incarico per l'erogazione del servizio di valutazione della conformità, apponendo la propria firma nell'apposito spazio "Per Accettazione";
- inoltrare o consegnare al Richiedente, la copia della "Domanda per il servizio di valutazione della conformità relativo alla certificazione".

In caso di accettazione dell'incarico da parte di SIDEL, la segreteria tecnica provvede a:

- inserire nel software i dati relativi al Richiedente, i dati amministrativi e quelli relativi agli impianti da sottoporre a valutazione della conformità o agli impianti da verificare;
- eseguire la fase di assegnazione degli incarichi agli Ispettori.

Nel caso in cui i sopra citati requisiti non siano soddisfatti, il RM ne dà comunicazione scritta al Richiedente-Installatore entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda, specificando, gli elementi che ostacolano l'accettazione dell'incarico.

3. Designazione dell'ispettore – Assegnazione degli incarichi per valutazione della conformità

Il RT, subordinatamente all'accettazione, da parte di SIDEL, dell'affidamento dell'incarico per il servizio di certificazione ai fini dell'accordo preventivo per impianti e ascensori in deroga da parte del Richiedente, provvede ad effettuare la scelta dell'ispettore.

La scelta del tecnico ispettore per l'effettuazione dell'attività di ispezione viene effettuata normalmente dal RT; tale scelta si basa sui seguenti principali criteri:

- ✓ Assenza di conflitti di interesse che possono compromettere l'imparzialità dell'ispettore rispetto all'ispezione da effettuare;
- ✓ Dislocazione logistica dell'ispettore

L'ispettore designato, al ricevimento dell'incarico tramite mail della Segreteria Tecnica, ha l'obbligo di comunicare a SIDEL, il rifiuto dell'incarico entro il 5° giorno. In caso contrario l'incarico si riterrà accettato in virtù del silenzio assenzo contestualmente all'assenza di conflitti di interesse. L'ispettore designato concorda con il Richiedente, qualora ce ne fosse bisogno, la data specifica per l'effettuazione del sopralluogo.

In presenza di un incarico di estrema urgenza, l'ispettore ha l'obbligo di comunicarne l'accettazione o il rifiuto nei tempi richiesti dalla Segreteria Tecnica per garantire l'esecuzione del compito.

Qualora il RT (o il SRT) sia coinvolto in attività di ispezione, lo stesso non può effettuare il relativo riesame; in tal caso il technical review viene effettuata da altro ispettore abilitato alla funzione di technical review.

4. Valutazione della conformità relativa all'ispezione

Il processo di valutazione della conformità relativo alla certificazione comprende il seguente iter:

Ispezione → riesame → delibera della certificazione

- **L'ispezione** (con eventuale sopralluogo da parte di Sidel) è effettuata dall'Ispettore, il quale ha la funzione di determinare la conformità dell'impianto ascensore ai requisiti stabiliti. L'ispettore rappresenta la "funzione tecnica di determinazione della conformità". Si fa presente che il sopralluogo in campo viene effettuato nei casi in cui dall'analisi documentale emergano dubbi, ed ha lo scopo di verificare e dare evidenza oggettiva agli aspetti ritenuti non esaustivi. L'ispettore, ove necessario, per attività di particolare valenza specialistica, si può avvalere di tecnici qualificati. Il Rapporto di Ispezione è rappresentato dal Format "T58_asc – Rapporto di ispezione ai fini dell'accordo preventivo per ascensori in deroga"

- **Il riesame** è effettuato dal Technical Review, diverso dall'ispettore, il quale sulla base dei risultati dell'ispezione, effettua il riesame dell'ispezione verificandone l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia. Il Technical Review è la "funzione proponente";
- **La Delibera della certificazione** viene effettuata dal Responsabile di Delibera, diverso dall'ispettore e dal technical review, il quale ha i seguenti compiti e responsabilità:
  - Verifica che siano soddisfatti i requisiti contrattuali o di altra natura;
  - Sulla base dei risultati del riesame, prende la decisione finale in merito al rilascio o meno dei certificati di conformità; in caso di dubbi o di esigenza di approfondimenti accede al fascicolo documentale e acquisisce le necessarie informazioni per prendere la decisione finale.

5. Effettuazione dell'attività di Riesame – aspetti gestionali

Il rapporto di ispezione viene consegnato al Technical review il quale provvede ad effettuare il Riesame.

In caso di esito positivo del Riesame, il technical review propone l'emissione del certificato dell'Attestato di Certificazione ai fini dell'accordo preventivo per ascensori in deroga in edifici esistenti, compilando la relativa sezione "Riesame" inserita nel rapporto di ispezione e appone la propria firma nell'apposito spazio.

In caso di esito del Riesame con rilievi, il technical review compila la relativa sezione "Riesame" inserita nel rapporto di ispezione, appone la propria firma nell'apposito spazio e provvede ad elaborare il rapporto di riesame RVP Nel rapporto di riesame vengono riportati i rilievi derivanti dal riesame e le relative verifiche, di tipo documentale e/o tramite ispezione supplementare, da parte dell'ispettore.

Il rapporto di riesame RVP viene inviato al Richiedente per la relativa presa in carico degli interventi correttivi derivati dal riesame e all'ispettore per l'effettuazione delle verifiche necessarie.

A conclusione della presa in carico degli interventi correttivi da parte del Richiedente, l'ispettore provvede ad effettuare le verifiche richieste da Technical Review e ad elaborare la sezione "rapporto di ispezione e verifica supplementare richiesta dal Technical Review" inserito nel rapporto di ispezione e, ad esito positivo, ripropone lo stesso al Technical review per il riesame supplementare.

Il Technical review provvede ad elaborare il "Rapporto di esame supplementare" e, ad esito positivo propone l'emissione della certificazione ai fini dell'accordo preventivo per impianti ascensori in deroga; qualora l'esito del riesame risulti negativo, il technical review illustra le motivazioni che hanno condotto all'esito negativo e invia tutto il dossier relativo all'ispezione e al riesame al Responsabile Tecnico di Delibera per la decisione finale.

6. Decisione per la certificazione (Delibera della certificazione) e rilascio dei certificati

La "Decisione finale" in merito al rilascio o meno del certificato di conformità dell'ascensore viene presa dal Responsabile Tecnico di Delibera (RTD) il quale provvede a:

- Esaminare tutte le informazioni raccolte durante le attività di ispezione e di riesame verificando che i requisiti specificati siano stati soddisfatti;
- Verificare che siano stati soddisfatti i requisiti contrattuali o di altra natura legale;

In base ai risultati delle verifiche di cui sopra, il RTD:

- Decide in merito al rilascio del certificato di conformità;
- Elabora il rapporto di Delibera della certificazione (Modulo T57_asc).

Se la decisione finale circa la valutazione di conformità è negativa, SIDEL comunica al Cliente, tale decisione unitamente alle motivazioni che hanno condotto alla medesima.

In tal caso qualora il cliente rivolga di nuovo la domanda a Sidel, le modalità di richiesta restano invariate ma deve dare evidenza oggettiva della risoluzione dei problemi riscontrati nella precedente richiesta di certificazione.

Se la decisione finale circa la certificazione di conformità è positiva, SIDEL comunica al Richiedente/Installatore tale decisione trasmettendo allo stesso:

- Il "Certificato di conformità ai fini dell'accordo preventivo per ascensori in deroga in edifici esistenti" (modulo T59a_asc).
- Allegato I relativo all'installazione di ascensori in deroga ai sensi dell'art.17 bis D.P.R. n. 162/99 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2015

L'attivazione della procedura di valutazione della conformità da parte di Sidel è subordinata alla conclusione positiva dell'accordo preventivo, per ascensori installati in edifici esistenti, e del procedimento relativo alla richiesta di accordo preventivo, per ascensori installati in edifici nuovi.

A seguito della consegna dei documenti che forniscono evidenza oggettiva dell'avvenuto inoltro al MIMIT della "Comunicazione ai fini dell'accordo preventivo", per ascensori installati in edifici esistenti e della "Richiesta di accordo preventivo", per ascensori installati in edifici nuovi unitamente alle relative risposte positive del MIMIT. Si potrà procedere all'attivazione della procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato V o VIII della direttiva 2014/33/UE.

r01.07.03.05 Gestione delle modifiche relative ad un rapporto o certificato già inviato al cliente

Ogni modifica apportata a un rapporto o certificato precedentemente inviato al cliente deve essere supportata da una documentazione esplicativa delle ragioni della modifica. In caso di nuova revisione si compilerà l'apposito spazio riservato al numero di revisione e la relativa data.

Inoltre, all'interno della sezione riservata al Ministero sul sito internet di Sidel spa, saranno disponibili gli elenchi aggiornati dei certificati e delle verifiche periodiche e straordinarie indicando le revisioni e le relative date.

r01.07.03.06a Invio al MIMIT della comunicazione di accordo preventivo da parte del Proprietario nel caso di ascensori installati in edifici esistenti

Il Proprietario invia al MIMIT, a mezzo posta certificata, la Comunicazione di accordo preventivo corredata della certificazione rilasciata da SIDEL, utilizzando il format allegato 2 del Decreto MISE del 19/03/2015,

r01.07.03.06b Invio al MIMIT della Richiesta di accordo preventivo da parte del Proprietario nel caso di ascensori in edifici nuovi

Il Proprietario invia al MIMIT, utilizzando il format allegato 3 del Decreto MISE del 19/03/2015,

a mezzo posta certificata, la Richiesta di accordo preventivo corredata della seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata da SIDEL;
- Documentazione attestante impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell'installazione dell'impianto;
- Relazione tecnica da parte dell'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata ecc.

r01.07.03.07a Invio della risposta del MIMIT al Proprietario in caso di ascensori installati in edifici esistenti

Il MIMIT invia al Proprietario la ricevuta del messaggio di posta elettronica in segno di aver tenuto luogo del provvedimento espresso di accordo preventivo verificando, eventualmente, la correttezza e completezza della comunicazione e della certificazione in base ai principi di cui all'art 19, co.mi 3 e 4, della legge n. 241 del 07/08/1990

r01.07.03.07b Invio della risposta del MIMIT al Proprietario in caso di ascensori installati in edifici nuovi

Il MIMIT esamina la richiesta del proprietario e invia allo stesso la risposta del procedimento relativo alla richiesta di accordo preventivo entro 120gg (in accordo al Decreto del Presidente del Consiglio n. 272 del 22/12/2010)

r01.07.03.08 Presentazione a Sidel della domanda di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V o allegato VIII della direttiva 2014/33/UE, da parte del proprietario e avvio dell'installazione dell'ascensore da parte dell'installatore

Il Proprietario invia a SIDEL la ricevuta del messaggio di posta elettronica ricevuta da MIMIT, nel caso di ascensori installati in edifici esistenti, la risposta del procedimento relativo alla richiesta di accordo preventivo, nel caso di ascensori installati in edifici nuovi, e ad esito positivo, avvia l'installazione

dell'ascensore e a conclusione della stessa invia ad un Organismo notificato richiesta di valutazione della conformità ai sensi dell'Allegato V o dell'allegato VIII della direttiva 2014/33/UE

r01.07.03.09 Attivazione della procedura di Valutazione della conformità da parte di Sidel

SIDEL, ad installazione avvenuta, avvia la procedura di valutazione della conformità dell'impianto ascensore ai sensi degli allegati V e VIII della Direttiva 2014/33/UE.

r01.07.03.10 Trasmissione al MIMIT, da parte del Proprietario, di copia della dichiarazione CE di conformità

Il Proprietario, ad esito positivo della valutazione della conformità dell'impianto ascensore, ai sensi degli allegati V e VIII della Direttiva 2014/33/UE, trasmette al MIMIT:

- copia della Dichiarazione UE di conformità, emessa dall'installatore dell'impianto, ai sensi dell'art. 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999,
- documentazione emessa dall'organismo Notificato che ha effettuato la valutazione della conformità, connessa alla pertinente procedura, che attesta la rispondenza tra quanto previsto in sede di Accordo preventivo e l'installazione effettiva.

r01.08 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità

r01.08.1 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche

Il Cliente del servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche ha l'obbligo di rispettare quanto segue:

- ✓ Fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché possano essere eseguite le attività di verifica, ad eccezione della strumentazione di misura;
- ✓ Consentire al verificatore libero accesso alle aree in cui sono installati gli impianti oggetto della

verifica;

- ✓ Consentire agli ispettori dell'ente di accreditamento libero accesso alle aree di installazione degli impianti oggetto della verifica;
- ✓ Rispettare le prescrizioni pertinenti riportate nella direttiva 2014/33/UE
- ✓ Accettare che SIDEL scambi con gli altri Organismi informazioni in merito alle attività di valutazione della conformità;
- ✓ assicurare la disponibilità della necessaria documentazione all'atto delle verifiche;
- ✓ Richiedere a SIDEL l'effettuazione di una verifica straordinaria per la rimessa in esercizio dell'impianto, a seguito di modifiche non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, a seguito di incidenti di notevole importanza, a seguito di verbali con esito negativo, a seguito di fermi prolungati dell'impianto;
- ✓ dare specifiche disposizioni affinché le operazioni di verifica siano assistite dal manutentore, che è il solo tecnico autorizzato ad effettuare manovre sull'impianto, eseguendo quanto richiesto dal verificatore;
- ✓ garantire la sua presenza o quella di un suo delegato durante l'effettuazione delle verifiche.

r01.08.2 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità relativa alla certificazione

Il Cliente del servizio di valutazione della conformità relativa alla certificazione ha l'obbligo di conformarsi ai seguenti punti:

- ✓ fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni (inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne) ed al personale coinvolto (per esempio: nelle attività di prova, ispezione, valutazione, sorveglianza e rivalutazione) e nella risoluzione dei reclami;
- ✓ consentire agli ispettori dell'ente di accreditamento libero accesso alle aree di installazione degli impianti oggetto della certificazione;
- ✓ rispettare le prescrizioni pertinenti riportate nella direttiva 2014/33/UE
- ✓ accettare che SIDEL scambi con gli altri Organismi informazioni in merito alle attività di certificazione;
- ✓ garantire di non aver inoltrato stessa domanda di valutazione della conformità ad altro organismo di

controllo;

- ✓ nel caso in cui SIDEL neghi al Richiedente il rilascio dei certificati, motivandolo e suggerendo i mezzi per ottenere il rilascio degli stessi, il Richiedente/Installatore, nel richiedere una nuova verifica dell'unità o un nuovo esame finale, deve rivolgersi a SIDEL medesima.
- ✓ fare affermazioni nei riguardi della certificazione, coerenti con il campo di applicazione della certificazione rilasciata;
- ✓ non utilizzare la certificazione in maniera tale da portare discredito a SIDEL, e non fare alcuna dichiarazione circa la certificazione di prodotto che possano essere considerate da parte di SIDEL ingannevole o non autorizzate;
- ✓ a seguito della sospensione o revoca della certificazione, cessare di utilizzare tutto il materiale pubblicitario, che contenga i relativi riferimenti e restituisca qualsiasi documento di certificazione su richiesta dell'organismo di certificazione;
- ✓ se fornisce copie dei documenti di certificazione ad altri, i documenti devono essere riprodotti nelle loro interezze;
- ✓ nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione, quali documenti, opuscoli o materiale pubblicitario, si conformi ai requisiti di SIDEL;
- ✓ si conformi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto dallo schema di certificazione relativo all'utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;
- ✓ mantenga registrazione di tutti i reclami presentati di cui abbia conoscenza, concernenti la conformità ai requisiti di certificazione, e renda queste registrazioni disponibili a SIDEL e intraprenda azioni appropriate con riferimento a tali reclami e documenti le azioni stesse.

r01.09 Recesso dal servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche e alla certificazione

- **Nel caso di valutazione della conformità relativa alle verifiche**, il Cliente ha la facoltà di recedere dal servizio per l'effettuazione delle attività di verifica, subordinatamente alla notifica della stessa a SIDEL, a mezzo raccomandata e nelle scadenze stabilite nel contratto.

  Qualora non venga rispettata tale clausola, il soggetto Cliente ha l'obbligo di riconoscere a SIDEL l'importo stabilito contrattualmente.

E' fatta salva la facoltà di SIDEL d'interrompere il servizio di verifica in qualunque momento, mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo nel caso fosse accertato che da parte del cliente non vi sia stato il rispetto di una o più delle condizioni specificate nel contratto stipulato con SIDEL e nei documenti contrattuali.

A decorrere dalla data del recesso, SIDEL interrompe tutte le attività connesse al servizio di effettuazione delle attività di verifica. Contestualmente il Cliente ha l'obbligo di interrompere qualsiasi riferimento correlato al servizio di SIDEL.

- **Nel caso di valutazione della conformità relativa alla certificazione** il Cliente puo' recedere dal servizio di valutazione della conformità in qualunque momento dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata a SIDEL; l'interruzione del contratto da parte del Cliente autorizza SIDEL a fatturare allo stesso la tariffa stabilita contrattualmente.

r01.10 Modifiche dei requisiti di certificazione

Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali ai requisiti di certificazione, SIDEL provvede ad aggiornare il presente documento e ad informare i soggetti interessati comunicando agli stessi, a mezzo di fax o e-mail o lettera, che il regolamento aggiornato è riportato sul sito internet www.sidelitalia.it dove è possibile scaricarlo/consultarlo; qualora il cliente sia impossibilitato, lo stesso si impegna a chiedere a SIDEL per iscritto copia del regolamento revisionato.

a) modifiche derivanti dall'applicazione della norma di riferimento

- in questo caso il cliente viene informato dell'applicazione della modifica secondo le modalità sopra descritte, ma non può rifiutare la revisione, in quanto obbligo cogente;

b) modifiche sostanziali derivanti da modifiche imposte dall'Organismo

- in questo caso il cliente viene informato dell'applicazione della modifica secondo le modalità sopra descritte; qualora SIDEL non riceva alcuna risposta da parte del cliente, entro 30 gg. dalla data di invio della comunicazione di variazione del regolamento, la stessa, avvalendosi della regola di silenzio-assenso, considera il contratto

riconfermato. In caso di mancata accettazione del nuovo regolamento il Richiedente ha la facoltà di recedere dal contratto impegnandosi a comunicarlo a Sidel S.p.A. a mezzo pec o Raccomandata A/R entro 30 gg.

Quanto sopra vale per le verifiche periodiche e le straordinarie, in quanto per le certificazioni una volta effettuato l'intervento il rapporto è chiuso.

r01.11 Reclami, Ricorsi, Contenziosi

Il reclamo può essere presentato da qualsiasi parte interessata (cliente, utilizzatore, ente, pubblico, fornitore, ecc.).

Il reclamo deve essere formalizzato e inviato a SIDEL mediante PEC o raccomandata A/R, utilizzando il modulo T54 – Segnalazione Reclami disponibile sul sito www.sidelitalia.it, entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi della circostanza oggetto di insoddisfazione.

Il reclamo deve riportare:

- i dati identificativi del reclamante,
- la descrizione chiara dei fatti,
- eventuali documenti di supporto

SIDEL, al ricevimento del reclamo, conferma la presa in carico entro 10 giorni lavorativi tramite comunicazione in forma scritta e assegna la gestione al Responsabile Qualità, che garantisce l'imparzialità dell'analisi.
Il reclamo viene esaminato da personale non coinvolto nel processo decisionale oggetto di contestazione, con l'obiettivo di individuare le cause e definire eventuali azioni correttive.

In caso di non validazione del reclamo, SIDEL comunica la decisione motivata al reclamante entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento.

In caso di validazione, comunica le decisioni e le azioni conseguenti entro 50 giorni lavorativi. Tutti i reclami vengono registrati nel Registro Reclami (mod. T20).

Se il reclamante non accetta la risposta fornita da SIDEL, può presentare ricorso entro i termini successivamente riportati.

Il ricorso può essere presentato solo dal cliente destinatario della decisione emessa da SIDEL nell'ambito delle attività di ispezione.

Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione contestata, tramite PEC o raccomandata A/R indirizzata a SIDEL.

Deve essere firmato dal Legale Rappresentante del cliente e contenere:

- l'indicazione della decisione contestata,
- le motivazioni dettagliate del dissenso,
- eventuali documenti a supporto.

SIDEL conferma la ricezione del ricorso entro 5 giorni lavorativi in forma scritta.

La gestione del ricorso è affidata al Comitato Ricorsi (Co.Ri.), organo indipendente nominato dalla Direzione ed è un esperto legale o in materia di sicurezza il quale ove necessario può avvalersi della collaborazione di uno o più esperti tecnici del settore ascensori non coinvolti nel processo oggetto del ricorso;

Il Responsabile Qualità cura la registrazione e la tracciabilità del processo.

Il Co.Ri.:

1. Verifica l'ammissibilità del ricorso (completezza, legittimità, termini).
2. In caso di non ammissibilità, comunica la decisione motivata entro 30 giorni lavorativi.
3. In caso di ammissibilità, avvia l'istruttoria, acquisisce eventuali informazioni aggiuntive e valuta il caso in modo indipendente.
4. Redige il Verbale di Ricorso, contenente la decisione e le eventuali azioni correttive.

L'esito del ricorso è comunicato al ricorrente tramite PEC o raccomandata A/R:

- entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della presa in carico, se gli elementi sono sufficienti;
- entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della presa in carico, se si rendono necessarie ulteriori verifiche.

Il ricorso non sospende l'efficacia delle decisioni impugnate, salvo diversa disposizione del Co.Ri.

Le spese relative al ricorso, inclusi eventuali accertamenti tecnici, sono a carico della parte soccombente.

Tutti i ricorsi sono registrati nel modulo T21 – Registro Ricorsi, che riporta:

- dati del ricorrente;
- oggetto e descrizione del ricorso;
- documenti di riferimento;
- decisioni e azioni adottate;
- verifica dell'efficacia delle azioni.

Nel caso in cui il ricorrente non accetti la decisione del Co.Ri., eventuali controversie sono sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

r01.12 Tariffe

I termini di calcolo delle tariffe, relative al servizio per le attività di valutazione della conformità relativa alla certificazione e alle verifiche di SIDEL, sono riportate sul Tariffario relativo al servizio di valutazione

della conformità degli ascensori e della Direttiva 2014/33/UE" reso disponibile, a fronte di specifica richiesta, agli interessati.

r01.13 Riservatezza

SIDEL si impegna a mantenere riservate, tutte le informazioni ottenute o prodotte nel contesto delle attività di valutazione della conformità e quelle riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse (ad esempio dal reclamante o da autorità in ambito legislativo). I casi di eccezione per i quali Sidel può divulgare informazioni riservate possono essere:

- Obblighi legali o normativi;
- Ordini giudiziari o richieste di autorità competenti;
- Emergenze legate alla sicurezza pubblica o alla salute.

All'interno dei moduli di offerta sottoscritti dal cliente viene richiesto il consenso ai sensi di legge, alla diffusione e al trattamento dei propri dati, documenti e informazioni.

Qualora Sidel sia tenuta per legge a divulgare informazioni riservate, il cliente o la persona interessata sarà preventivamente informata, fatto salvo i casi in cui sia vietato.

r01.14 Elenco dei prodotti certificati

Le certificazioni rilasciate da SIDEL vengono registrate sistematicamente in apposito "Registro dei prodotti certificati". L'elenco dei prodotti certificati e delle relative certificazioni viene mantenuto costantemente aggiornato e reso disponibile, su richiesta, alle parti per consultazione.

r01.15 Reclami ai Clienti

Il Cliente del servizio di valutazione della conformità finalizzata alla certificazione ha l'obbligo di gestire e documentare adeguatamente tutti i reclami che riceve dagli utilizzatori e da ogni altro soggetto interessato, in particolare:

- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza, relativi ai prodotti ottenuti con il processo oggetto della certificazione;
- rendere disponibili tali registrazioni, su richiesta di SIDEL;
- attivare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami o di ogni carenza nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;

- documentare le azioni correttive adottate.

r01.16 Uso dei marchi

SIDEL utilizza il logo Accredia nel pieno rispetto delle regole indicate nel documento RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia", che qui si intende integralmente richiamato.

Il marchio SIDEL è rappresentato dal seguente logo utilizzato solo ed esclusivamente per la valutazione della conformità.

Il Cliente, nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione, quali documenti, opuscoli o materiale pubblicitario, ha l'obbligo di conformarsi ai requisiti riportati nel presente documento.

Uso del Marchio SIDEL

- Per l'utilizzo regolamentare del marchio sopra riportato, SIDEL fa riferimento ai criteri stabiliti dalla norma UNI CEI 70009 in base alla quale il marchio è:
  - Proprietà di SIDEL che esercita una protezione legale per quanto riguarda la sua configurazione, il suo controllo e il suo uso;
  - Inconfondibile, codificato e progettato in modo da facilitare il rilevamento della contraffazione o di altre forme di impiego abusivo;
  - Non trasferibile da un prodotto ad un altro;
  - Direttamente apposto su ciascuna unità di prodotto, eccetto quando le dimensioni fisiche o il tipo di prodotto non lo permettono; in tal caso il marchio è applicabile sul più piccolo involucro nel quale l'unità di prodotto è posta in commercio.
- Il marchio SIDEL può essere utilizzato esclusivamente:

a. dai Clienti a cui è stato rilasciato il certificato secondo e la procedura di cui all'allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE:

- Sulle targhe ed etichette degli impianti per i quali è stato rilasciato il certificato;
- sulla carta intestata dell'azienda e nei documenti fiscali ma solo con esplicito ed esclusivo riferimento ai prodotti che rientrano nel campo della valutazione della conformità;
- Su materiale pubblicitario (dépliant, manifesti, progetti pubblicitari), dell'azienda ma solo con esplicito ed esclusivo riferimento ai prodotti che rientrano nel campo della certificazione;

- L'uso del marchio deve rispettare i colori e le proporzioni dimensionali depositati presso l'ufficio brevetti di Bologna;
- In tutti i casi sopra citati l'utilizzo del marchio SIDEL da parte del Richiedente deve essere preceduto dall'invio a SIDEL di un campione definitivo (targhe, etichette, carta intestata, documenti fiscali, materiale pubblicitario) ed è subordinato all'approvazione da parte di SIDEL per la verifica della compatibilità con i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti applicabili;
- Il marchio SIDEL può essere associato al marchio dell'ente di accreditamento purché vengano rispettate le prescrizioni previste dal regolamento specifico dello stesso ente; in particolare non deve in nessun modo apparire che il marchio dell'ente di accreditamento riguardi il processo di valutazione della conformità;
- Il Cliente cui è stato rilasciato il certificato non può, in nessun caso, utilizzare il marchio SIDEL su prodotti e/o documenti che non riguardino lo schema di valutazione della conformità relativo all'allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE né tantomeno concedere sub-licenze per l'utilizzo dello stesso;
- Il Cliente non deve utilizzare il marchio SIDEL sui biglietti da visita, non deve apporre il marchio su documenti emessi dal Richiedente stesso in modo da lasciar intendere che SIDEL ne attesti la conformità del contenuto;
- L'autorizzazione all'uso del marchio SIDEL dura sino a decadenza, per applicazione di sanzioni di sospensione e ritiro della certificazione o rinuncia o disdetta del Richiedente al contratto con SIDEL. Contestualmente il Richiedente deve cessare immediatamente l'utilizzo del marchio e la distribuzione di ogni materiale che lo riproduca;
- L'uso improprio e L'uso fraudolento del marchio SIDEL viene perseguito legalmente.

Uso dei Certificati

Il certificato rilasciato da SIDEL deve essere utilizzato esclusivamente con riferimento all'impianto o al modello per cui è stato riconosciuto;

- Eventuali modifiche non consentite apportate all'impianto *(Impianti in Deroga)* per il quale è stato rilasciato il certificato comportano il decadimento della certificazione;
- Qualora il Cliente fornisca copie dei documenti di certificazione ad altri, i documenti devono essere riprodotti nelle loro interezze;
- L'uso improprio e L'uso fraudolento del certificato vengono perseguiti legalmente.

Materiale pubblicitario

- La riproduzione e la diffusione di materiale pubblicitario nonché la pubblicità su mezzi multimediali deve essere autorizzata da SIDEL;
- Il materiale pubblicitario riguardante la certificazione dei prodotti certificati deve rispettare i seguenti requisiti:
  - I riferimenti allo stato di certificazione devono essere chiari ed esclusivi ai prodotti per i quali si è ottenuta la certificazione;
  - Si deve rendere chiaro che la certificazione rilasciata da SIDEL si riferisce a specifici prodotti e non si deve far credere che ad essere certificata sia l'azienda o la sua organizzazione.

La pubblicità ingannevole viene perseguita legalmente.